



S.I.Me.Ve.P.
Società Italiana di
Medicina Veterinaria Preventiva

Autorità competenti e organismi di controllo: ruoli, competenze e responsabilità

Porto San Giorgio (FM) 26 giugno 2025

La responsabilità civile, erariale, disciplinare e dirigenziale in capo all'Autorità competente e al suo personale

Dr. Mauro Gnaccarini, vice Segretario nazionale e Resp. Ufficio legale SIVeMP



S.I.Me.Ve.P.
Società Italiana di
Medicina Veterinaria Preventiva

ORGANIZZAZIONE E AUTORITÀ IN SPV E SA

"AUTORITÀ COMPETENTI"

E CORRELATE RESPONSABILITÀ

"Autorità competenti" > Autorità amministrativa, A. sanitaria, A. giudiziaria

A.C. - AUTORITÀ COMPETENTI ex art. 2 comma 1 d.lgs. n. 27/2021

ORGANICO (??) delle AA.CC. > dirigenti/non dirigenti, PU/IPS/UPG-Aus.PG

L'esercizio della funzione amministrativa con potere diretto o delegato, nonché della funzione "certificativa" sanitaria, in relazione al modello organizzativo della PA: il potere autoritativo e la sfera giuridica soggettiva dell'utente/OSA.

FATTORI E SITUAZIONI GENERATIVE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE E DEI DIVERSI LIVELLI DELLE RESPONSABILITÀ

- **Complessità dell'organizzazione aziendale, dipartimentale e dei servizi**
- **Figure, competenze, fungibilità e shifting: IPS, PU, UPG / Dirigente, SAI ACN, Co.Co.Pro., LP;
Gerarchia e autonomia; "Autorità interne" e "Autorità esterne"**
- **Attività di alto profilo specialistico, interdisciplinari, in situazioni di emergenza-urgenza e/o
contingibilità e/o di impatto economico ovvero sulla salute: ordinanze S.C.U., MSU, ordinanze ex
lege, esercizio del potere autoritativo della P.A.**
- **Gestione DEI RISCHI: C.U., audit esterno/interno, trasparenza, confl d'interesse, anticorruzione, ...**
- **Correzione delle "malpractices" esterne (non conf.Tà m/M) e... interne: sistemi tipo PDCA e SWOT**

LE RESPONSABILITÀ

**Le molteplici responsabilità devono essere analizzate
in relazione alla loro genesi, al ruolo, alla/alle Autorità coinvolte,
ai sistemi di Organizzazione, alle Funzioni (conferite!)**

RESPONSABILITA' >> chi, quando, come; pericoli e cautele

- **Resp.tà civile >> aquiliana / contrattuale (“L. Gelli” e colpa grave)**
- **Responsabilità amministrativa/patrimoniale/contabile/erariale**
- **Responsabilità dirigenziale**
- **Responsabilità disciplinare ... > ... DOPPIA!**

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità civile grava sulla persona del pubblico funzionario, quando nell'esercizio delle sue funzioni compia atti in violazione di diritti giuridicamente tutelati, cagionando ad altri un danno ingiusto per fatto doloso o colposo, ivi compresa la lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa (C.C. art. 2043). Chiunque abbia commesso il fatto che ha cagionato il danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno stesso. I pubblici funzionari che abbiano compiuto atti in violazione di diritti sono direttamente responsabili del danno cagionato, ma la responsabilità civile si estende alla Pubblica Amministrazione (Cost. art. 28). Qualora il pubblico funzionario abbia cagionato danno ingiusto con colpa grave la P.A. può esercitare il diritto di rivalsa per la parte di danno direttamente imputabile al funzionario stesso.

RESPONSABILITÀ AQUILIANA E CONTRATTUALE

L'Art. 2043 c.c. disciplina la responsabilità extracontrattuale detta anche responsabilità aquiliana: "Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

La Lex Hortensia del 286 a.C. equiparò il plebiscitum alla lex; il plebiscito proposto tempo prima dal tribuno romano Caio Aquilio divenne "Lex Aquilia de damno iniuria dato" (del danno arrecato con comportamento ingiusto)

Nel nostro Ordinamento si ha la previsione di una sanzione risarcitoria (a differenza di quella afflittiva propria delle sanzioni amministrative) del danno arrecato ad altri da soggetto che abbia agito con dolo o con colpa, secondo il principio del neminem laedere.

La responsabilità contrattuale è invece la responsabilità derivante dall'inadempimento, dall'inesatto adempimento e dall'adempimento tardivo di una preesistente obbligazione quale che ne sia la fonte, ad esclusione del fatto illecito (Cass. S.U. 26/6/2007 n. 14712)

LA COLPA GRAVE

..... che si realizza per imprudenza, imperizia, negligenza

... ovvero obblighi contrattuali, riposo, disciplina, >> le relazioni interne

..... salvo che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà

ma che cosa è di speciale difficoltà?

>> Linee guida/procedure: un mantra?

RESPONSABILITÀ ERARIALE

La responsabilità erariale, può assumere le caratteristiche di responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile. La responsabilità amministrativa incombe sul pubblico funzionario che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente o ad altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione (ex D. Lgs. 165/01). La responsabilità amministrativo-contabile implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un pubblico funzionario detto "agente contabile" (non necessariamente "nominato"), ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri, derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, che abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente o ad altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

La responsabilità dirigenziale è imputabile al pubblico dirigente quale conseguenza sia del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi annuali (legati alla retribuzione di risultato che, nel caso, può essere decurtata), sia del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi “di mandato” (indicati nel contratto individuale quale oggetto dell’incarico affidato, cui può pertanto conseguire l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale), sia di accertate “incapacità” professionali e/o organizzative, sia della colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione. La responsabilità dirigenziale può anche comportare, nei casi più gravi, il recesso dal rapporto di lavoro, ma non deve in alcun modo essere confusa né può esservi alcuna arbitraria sovrapposizione con la responsabilità disciplinare.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare grava sul dirigente sanitario (diversamente rispetto ad altri pubblici dipendenti, dato che il CCNL impone di tener conto dei particolari contenuti professionali e delle peculiari responsabilità che caratterizzano la figura di tale dirigente), in relazione alla violazione degli obblighi di comportamento così come esattamente delineati nello specifico Capo IIV del vigente CCNL 23/1/2024. A partire dalla “riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009) sono previste anche sanzioni di tipo conservativo, laddove invece è sempre stata caratteristica dei ruoli dirigenziali (pubblici e privati) non soggiacere ad alcuna sanzione di tale tipologia, proprio in relazione al fatto che la stigmatizzazione delle mancanze del dirigente nell’esercizio delle sue particolari funzioni si riteneva dovesse avvenire sostanzialmente nell’ambito della responsabilità dirigenziale. Sicché pure nel CCNL, come sopra detto, si è dovuto sottolineare - sempre dal 2010 - come la responsabilità disciplinare non debba essere confusa né possa esservi alcuna arbitraria sovrapposizione con la responsabilità dirigenziale.

.... E POI SI AGGIUNGE LA R.D. ORDINISTICA !!